



**VADEMECUM PER L'USO:
POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA**
(Art.1, comma 347 della legge finanziaria 2007)
(aggiornato al 28 giugno 2016)

**REQUISITI GENERALI CHE L'IMMOBILE OGGETTO D'INTERVENTO DEVE
POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:**

- alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
- deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- deve essere dotato di impianto di riscaldamento (come definito dalla nostra faq n° 24);
- in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma al singolo comma 347 e solo per la parte non ampliata.

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO:

- l'intervento deve configurarsi come sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto termico e non come nuova installazione (vedi faq 20 e 21bis);
- le pompe di calore oggetto di installazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato I al DM 06.08.09;
- qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all'allegato I sono ridotti del 5%.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

a) documentazione da conservare a cura del cliente:

- **asseverazione redatta da un tecnico abilitato** (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale si dichiara che la pompa di calore assicura un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi di cui all'allegato I del “decreto edifici” ed inoltre che il sistema di distribuzione è equilibrato e messo a punto in relazione alla portata;
- **in alternativa**, nel caso di impianti di potenza elettrica nominale non superiore a 100 kW, **certificazione del produttore** che attesti il rispetto dei medesimi requisiti.

N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:

- ✓ **sostituita** dalla **dichiarazione** resa dal direttore dei lavori **sulla conformità al progetto delle opere realizzate** (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
- ✓ **esplicitata** nella **relazione** attestante la **rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici**

(che ai sensi dell'Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).

Ed infine occorre conservare anche i seguenti

documenti: di tipo **"amministrativo"**:

- **fatture** relative alle spese sostenute;
- **ricevuta del bonifico bancario o postale** (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- **ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID)**, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di **invio postale, ricevuta della raccomandata postale**;

di tipo **"tecnico"**:

- **schede tecniche**;
- **originale degli Allegati inviati all'ENEA** firmati (dal tecnico e/o dal cliente);

b) per lavori terminati dopo il 15/8/09, documentazione da trasmettere all'ENEA:

*esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (per il 2016: <http://finanziaria2016.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere. (La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra **faq n°43** e si seguano le procedure in essa riportate):*

- **scheda informativa** dell'intervento (**Allegato E** al D.M. 07.04.08), che può anche essere redatta dal singolo utente;

c) documentazione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate:

- Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l'obbligo di inviare una **comunicazione** per via telematica all'Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.

SCALDACQUA A POMPA DI CALORE. Requisiti specifici.

*Dal 2012 è possibile usufruire delle detrazioni fiscali del 55-65% anche per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di a.c.s.. In assenza di specifici requisiti di legge ma consultato in proposito il Ministero dello Sviluppo Economico, è opinione dell'Enea che la detrazione sia operante **nel caso di un COP > 2,6** misurato secondo la norma EN 16147 (come disposto al punto 3c dell'Allegato 2 del D. Lgs. 28/2011). Il rispetto di tale requisito dovrà risultare dalla documentazione necessaria prevista al punto precedente che resta inalterata.*